



CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, MISURE INNOVATIVE DI INSERIMENTO ABITATIVO E RAFFORZAMENTO DELLE PROCEDURE DI PRESA IN CARICO DELLE CRESCENTI VULNERABILITÀ IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE" - "8XMILLE 2017" - CONTRIBUTO INTEGRATIVO - CUP J99122001150005.

ART. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

<u>1. PROGETTO "8X1000 (2017)" – MISURA A – Accoglienza straordinaria esterna al SAI e destinata a casi di particolare vulnerabilità sociale.</u>

<u>Budget totale:</u> € 74.567,52, di cui:

- € 20.000,00 (comprensivo di IVA se dovuta) quale **corrispettivo** del servizio;
- € 54.567,52 (comprensivo di IVA se dovuta) da erogarsi a rendicontazione a titolo di **rimborso a costi reali** delle spese sostenute a beneficio dei destinatari finali del progetto (es. canoni di locazione, spese di condominio, utenze, ecc.); saranno ritenute ammissibili solo le spese riconducibili all'iniziativa finanziata, comprensive di IVA e di ogni altro onere fiscale, regolarmente documentate e risultanti pagate con modalità tracciabile, in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa. Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato, per ogni pagamento effettuato, la lista dei movimenti bancari, in quanto la sola disposizione del pagamento non costituisce prova dell'effettiva quietanza della spesa.

<u>Durata prevista</u>: entro il 31/10/2024, fatta salva opzione di proroga nelle ipotesi di prosecuzione del progetto disposta da ANCI.

Si intende promuovere azioni di inclusione abitativa, attraverso sperimentazioni di forme di housing First e co-housing, con riferimento allo specifico target dei titolari o richiedenti asilo/protezione internazionale/umanitaria/sussidiaria o altro titolo di accesso al SAI.

Obiettivi:

- 1) accogliere entro sistemi e strutture che meglio rispondano alle esigenze dell'utenza in condizioni di vulnerabilità;
- 2) accompagnare verso l'individuazione di soluzioni abitative che permettano al singolo/famiglia di recuperare un ambiente domestico proprio o in condivisione con altri utenti, superando la logica assistenziale o dei sistemi di accoglienza di larga ricettività.

Con tale misura s'intendono realizzare forme di accoglienza specifica per soggetti vulnerabili in strutture diverse dal SAI, la cui spesa della retta giornaliera potrà essere sostenuta dal finanziamento della misura A del Progetto 8 per mille annualità 2017 (per es. comunità educative per MSNA, comunità madre – bambino, RSA, RSSA, Case per la Vita, ecc); sostegno nelle spese di affitto di posti letto e appartamenti (Housing sociale) anche attraverso il ricorso al mercato libero privato; servizi di assistenza e orientamento mirati.

Attività:

- l'erogazione ai beneficiari di servizi di assistenza e orientamento già attivi sul territorio;
- l'attivazione di nuovi servizi di assistenza per rispondere alle esigenze emergenti;





- l'attivazione di nuovi posti di accoglienza, ulteriori rispetto a quelli già compresi nella rete del SAI;
- l'inserimento delle persone in strutture residenziali esterne rispetto a quelle proprie del SAI.

ART. 2 UTENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Sono destinatari dell'intervento, oggetto del presente Avviso:

Cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti, in condizione di svantaggio, presenti nella città di Bari, che siano:

- singoli;
- donne in stato di gravidanza;

oppure appartenenti a:

- nuclei familiari;
- nuclei monoparentali;

che siano:

- richiedenti asilo;
- titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- in possesso di richiesta reiterata di asilo o comunque regolarmente soggiornanti;
- titolari di protezione internazionale;
- titolari di protezione sussidiaria;
- titolari di protezione umanitaria;
- titolari di altra tipologia di permessi contemplati nella casistica di accoglienza SAI/Siproimi, accolti nella rete SAI o nelle strutture del welfare;
- cittadino (bassa soglia o strutture previste dal PdZ) oppure senza una dimora (presenti nel territorio barese).

<u>Hanno priorità di accesso</u> le persone vulnerabili, che vivono negli agglomerati urbani inidonei, assieme ai disabili, alle donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

Inoltre, sono annoverabili tra le persone vulnerabili coloro a cui viene riconosciuta, tramite certificato medico, una specifica vulnerabilità sanitaria e le persone dipendenti da alcol e droghe. Sono poi considerati soggetti vulnerabili anche giovani adulti che ancora non abbiano completato il percorso di autonomia e nuclei familiari, monoparentali e non, in situazione di fragilità economica o con altre vulnerabilità specifiche; nonché i migranti vittime di sfruttamento lavorativo.

<u>Target progetto 8x1000 (2017)</u>: almeno 8 destinatari con la linea di intervento Percorsi di accoglienza esterna al SAI;

ART. 3 FIGURE PROFESSIONALI

In termini di organico l'Ente affidatario dovrà garantire, per lo svolgimento dell'attività, un minimo di n. 950 ore di tutoraggio distribuite fra le sequenti figure professionali:





COMUNE DI BARI

- referente di progetto (in possesso di titolo di laurea con esperienza di almeno un anno documentabile nella gestione di attività similari);
- assistente sociale;
- operatore sociale.

L'Ente affidatario potrà avvalersi di operatori del volontariato, del servizio civile, etc., a supporto del personale indicato, nel rispetto della normativa di settore e con le adeguate garanzie assicurative. L'Ente può avvalersi, altresì di figure aggiuntive quali assistente sociale, psicologo animatore, mediatore linguistico, ecc.. Il progetto-offerta deve evidenziare la presenza programmata di tali figure che costituisce compartecipazione al costo del servizio da parte dell'Ente del Terzo Settore.

II possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione (curriculum vitae in formato europeo, opportunamente sottoscritto) e reso mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente affidatario, da prodursi unitamente all'offerta.

L'Ente affidatario è tenuto a:

- garantire che l'organico, per tutta la durata dell'affidamento, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di domanda di partecipazione;
- in caso di sostituzioni, nel corso dell'operatività del servizio, di alcune unità del personale impegnato, dovuto a giustificati motivi, a far pervenire almeno 10 gg. prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, apposita comunicazione alla Ripartizione Servizi alla Persona, indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dall'elenco aggiornato del personale impiegato, fornendo i relativi curricula;
- a vigilare sullo svolgimento dei servizi avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità dei beneficiari e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore, informando tempestivamente all'Amministrazione Comunale in merito alle eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'Ente affidatario, a proprio carico, tutti gli oneri relativi. Il personale dell'Ente affidatario operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza potrà rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

L'Ente affidatario garantisce il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e dalle norme in materia di assistenza e previdenza.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro solamente con l'Ente affidatario, che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.

Restano in capo all'Ente affidatario anche gli obblighi del datore di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e al D.M. 10.3.1998 in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi.

Il personale dell'Ente affidatario deve garantire il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati personali





di tutti gli utenti, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento n. 2016/679/UE. Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti dell'utenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso dell'affidamento, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dal soggetto affidatario rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio, la sostituzione.

ART. 4 VERIFICHE E CONTROLLI DURANTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuni per il monitoraggio volti ad accertare il complessivo livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. L'Ente affidatario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

L'Amministrazione comunale effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto con modalità di cui al "Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona" approvato con delibera di G.M. n. 898 del 15.12.2015.

Il Comune esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'Ente attuatore tenuto conto degli obiettivi generali del servizio.

L'azione di vigilanza viene altresì esercitata sulla organizzazione del servizio per quanto riguarda la qualità delle prestazioni.

Sono riconosciute al Comune di Bari ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso della realizzazione del progetto;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive ed assicurative nei confronti degli operatori dell'Ente attuatore.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'ENTE AFFIDATARIO

- al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- ad assicurare al personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa;
- ad osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lqs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
- a garantire che l'organico, per tutta la durata del progetto, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di candidatura, con limitazione del turn-over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
- a vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;





COMUNE DI BARI

- a svolgere il servizio in collaborazione con la rete degli organismi che possono assicurare la buona riuscita del progetto (istituzioni pubbliche, servizi sanitari, enti del 3^ settore, ecc.);
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

É, altresì, obbligo dell'Ente affidatario adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori e dei beneficiari. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico dell'Ente affidatario, intendendosi l'Amministrazione integralmente sollevata da ogni pretesa, azione, domanda, molestia ed altro che possa derivare direttamente ed indirettamente dalla gestione del servizio in parola.

Per i rischi inerenti la responsabilità civile verso terzi e verso i propri operatori (RCT/O), l'Ente affidatario dovrà stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della affidamento, o comunque prima dell'avvio delle attività, per un periodo pari alla durata della affidamento stessa. In nessun caso l'Ente affidatario potrà rivalersi nei confronti dell'Amministrazione comunale per i danni a cose o persone che possano essere in qualsiasi modo ricondotti alle attività della presente affidamento.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'ente affidatario potrà dimostrare l'esistenza di polizze RCT/O già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che le polizze in questione coprono anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione. I premi dovranno essere presentate con le periodicità previste dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. Qualora l'Ente affidatario sia un RTI, sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare le suddette polizze.

L'Ente affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di rendicontazione previsti dalla fonte di finanziamento coinvolta, in conformità ai relativi manuali di rendicontazioni e sistemi di gestione controllo.

L'Ente affidatario si obbliga, altresì, ai fini del pagamento ed onde consentire il monitoraggio del servizio:

- gestire l'elenco dei beneficiari;
- fornire report mensile sull'andamento del servizio nel complesso e con riferimento alle eventuali criticità per specifici utenti, sia riguardo alla convivenza che riguardo all'attuazione degli obiettivi del PAI;
- effettuare monitoraggi periodici, almeno con cadenza bimestrale fine di rilevare il gradimento degli utenti il cui esito va comunicato all'amministrazione;
- fornire all'Amministrazione comunale, tutti i dati richiesti dal soggetto finanziatore.

Art. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

Con riferimento al corrispettivo d'appalto: l'Amministrazione erogherà quanto dovuto all'Ente affidatario con cadenza mensile su presentazione di regolare fattura elettronica o altro documento equivalente.

Alla fattura vanno allegati i documenti di seguito specificati:





COMUNE DI BARI

- relazione sullo stato di attuazione del servizio e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento al raggiungimento dei target di progetto e con dettaglio delle misure erogate per singolo beneficiario ed eventuali criticità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'Ente affidatario (qualora vi siano lavoratori dipendenti) nella quale venga dichiarato che nei confronti dei lavoratori è stato assolto ogni obbligo retributivo, previdenziale ed assicurativo e che gli operatori hanno assicurato la presenza secondo la modulazione delle attività da realizzarsi;
- timesheet delle ore effettivamente svolte da ciascuna figura professionale prevista dal progetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'Ente affidatario (qualora non vi siano lavoratori dipendenti), nella quale venga dichiarato che l'attività non ha finalità di lucro e non è iscritta all'INPS, all'INAIL ed alla Camera di Commercio;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'Ente attuatore nella quale venga dichiarato il regime fiscale cui è assoggettato.
- Con riferimento alla quota aggiuntiva: da erogarsi con modalità di rimborso a costi reali delle spese sostenute a beneficio dei destinatari finali del progetto (es. canoni di locazione, spese di condominio, utenze, ecc.), l'Ente affidatario è tenuto ad allegare alla fattura: la rendicontazione delle spese sostenute per ciascun utente, corredata dalle fatture intestate all'ente gestore e altri documenti giustificativi aventi natura equipollente.

L'amministrazione rimborserà all'Ente affidatario le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget di cui all'art. 1 con cadenza mensile.

Le fatture dovranno riportare il CUP e, per la quota corrispettivo, anche il CIG.

Le liquidazioni in favore dell'Ente affidatario saranno effettuate sul c/c bancario o postale acceso da quest'ultimo c/o Banche o la Società Poste Italiane S.p.A. (dedicato alle Commesse Pubbliche), sul quale dovranno, altresì, essere effettuati tutti i pagamenti afferenti il servizio al fine di consentire la cosiddetta "tracciabilità dei fondi" (art.3 L. 136/2010 e s.m.i.). Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il pagamento sarà predisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione di ogni fattura con la documentazione richiesta, fatto salvo eventuale maggior termine necessario per la verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa dovrà essere riportato il nome del progetto e l'importo imputato allo stesso.

La spesa dovrà essere riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'affidamento e inerente alle spese ammissibili di cui ai precedenti articoli.

Rimane in capo al Comune il compito di coordinare le attività propedeutiche alla realizzazione/ monitoraggio e verifica del progetto individualizzato, nonché della registrazione dei beneficiari nell'apposito registro.





ART. 7 RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Si fa rinvio limitatamente agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere l'affidamento, previa diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti nella affidamento;
- nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Ente attuatore;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della affidamento (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utente);
- utilizzo di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della affidamento;
- mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010;
- utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l'Ente affidatario è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal GDPR e contenute nel provvedimento di nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio;
- non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla affidamento rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione;
- gravi inadempimenti e/o disservizi;
- mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell' affidamento, salva congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica.

Costituisce causa di risoluzione della affidamento anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

In tutti i casi di risoluzione, l'Ente affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività.

Qualora si addivenga alla risoluzione della affidamento, per le motivazioni sopra riportate, l'Ente affidatario, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione può, inoltre, recedere dalla affidamento negli ulteriori seguenti casi:





- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

L'Ente affidatario può richiedere la risoluzione dell'affidamento in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; all'Ente affidatario non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per il periodo di sospensione.

ART. 8 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bari, con sede a Corso Vittorio Emanuele II, 84, 70122 – Bari (Italy), che conserverà i suoi dati esclusivamente per il periodo indicato dalle normative che regolano le proprie attività istituzionali. I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è: Avv. Ilaria Rizzo - Direttore della Segreteria Generale – C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 – email privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

Tutti i dati personali, dei quali l'Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679" (di seguito GDPR 2016/679). Ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, l'Amministrazione considera il soggetto partner individuato, nella persona del legale rappresentante, responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

ART. 9 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

L'Ente affidatario è obbligato a:

- predisporre il Piano di comunicazione sociale (comunicati stampa o altre iniziative di informazione del servizio) di concerto con l'Amministrazione Comunale;
- inserire su qualsiasi documentazione attinente il servizio (carta intestata, depliants, comunicati stampa ecc,) il logo relativo alla natura del finanziamento e del Comune di Bari.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – Largo Chiurlia, 27 Bari, pec: serviziallapersona.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Il responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023) è il dott. Marco Colaianni, tel. 0805772509, e-mail: m.colaianni@comune.bari.it.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento è: POEQ Attuazione PN METRO PLUS Servizi abassa soglia domiciliari, a ciclo diurno e di prima accoglienza.